

Studio del Cnn. Chiuso il processo, materiale valutabile dal giudice a fini probatori

# Archivi, digitalizzazione doc

## È il notaio a certificare il processo di conversione

DI ANTONIO  
CICCIA MESSINA

La digitalizzazione degli archivi passa dal notaio. È il professionista che deve certificare il processo di conversione di documenti cartacei in copie digitali. E una volta concluso il processo, l'archivio informatico, in attesa di una norma che attesti il suo valore probatorio, sarà liberamente valutabile dal giudice ai fini probatori.

La novità di cui si sta parlando è la certificazione dei processi di conversione da archivio cartaceo ad archivio digitale: il tutto è frutto di una modifica all'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale. Peraltro la norma non fa altro che introdurre il concetto di «certificazione del processo» e a indicarla come alternativa per raggiungere la conformità dei documenti cartacei ai documenti informatici - al metodo raffronto della singola copia al singolo originale.

Di tutto ciò si occupa lo studio n. 4/2018, approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 17 gennaio 2019, dedicato proprio alla «certificazione di

processo» nell'ambito delle copie informatiche di documenti analogici.

Nello studio si indica in che cosa consiste questa certificazione del processo, rintracciandola nella certificazione di un processo idoneo a realizzare un determinato risultato. E il risultato da raggiungere è la conformità della copia all'originale senza ricorrere al tradizionale metodo di raffronto dell'originale con la copia.

Come si potrà facilmente comprendere l'attendibilità del risultato è inscindibilmente connessa all'attendibilità del relativo processo.

Lo studio descrive due profili del processo.

Il primo è quello soggettivo, caratterizzato dalla presenza del notaio o di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, cui fa capo l'attività di certificazione dell'intero processo: il pubblico ufficiale stenderà un apposito verbale di constatazione.

Il profilo oggettivo deve fare ricorso, da un lato, a tecnologie affidabili quanto al raggiungimento del risultato e cioè la conformità della copia all'originale; dall'altro lato, si deve fare ricorso ad una serie



di attività ulteriori, che fanno capo al pubblico ufficiale autorizzato a certificare il processo, indispensabili per assicurare l'attendibilità di quel risultato: descrizione della tipologia e quantità di documenti da assoggettare al processo certificato, del sistema tecnologico utilizzato, controlli a campione/periodici, e così via.

Una volta completato il processo, bisogna interrogarsi sul valore legale e in particolare sul valore probatorio delle copie realizzate con il processo. Lo studio del Notariato ritiene

che il risultato del processo risultato sia assistito da una presunzione di conformità delle copie agli originali, salva la possibilità di prova contraria.

Il problema è che la legge non lo dice espressamente e allora o il legislatore inserisce una norma in cui conferma la presunzione legale relativa; nelle more occorrerebbe almeno una presa di posizione dei tribunali.

Ma anche in assenza di un intervento legislativo o giurisprudenziale il risultato della «certificazione di processo»

sarà liberamente valutabile dal giudice. D'altra parte si può immaginare che la certificazione di processo, pur non potendo assicurare un risultato uguale a quello della certificazione tradizionale (raffronto fra documenti) posta in essere dal notaio che sia depositario dell'originale (e quindi l'efficacia di piena prova fino a querela di falso) vale comunque ad assicurare l'efficacia di principio di prova per iscritto, se il notaio effettua «controlli a campione» raffrontando, in modo tradizionale, originali e copie (ossia la medesima efficacia che avrebbe la certificazione tradizionale ove il notaio non sia, come in tal caso, depositario degli originali).

Inoltre la certificazione di processo assicura una elevata probabilità che il giudice, proprio in ragione delle modalità del processo di certificazione, ritenga comunque provato il relativo risultato (e, dunque, la conformità delle copie agli originali e/o i fatti rappresentati in detti documenti) se del caso in via di presunzione semplice ai sensi dell'articolo 2729 codice civile.

—© Riproduzione riservata—